



IL TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE CIVILE FERIALE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Signori Magistrati:

DOTT. CLARA CASTRO	PRESIDENTE
DOTT. DORA BONIFACIO	GIUDICE
DOTT. GIUSEPPE FICHERA	GIUDICE REL.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso contenente domanda di concordato preventivo con riserva, depositato in data 11 giugno 2013 da Propangas di Grasso Luigi & c. s.n.c. (di seguito PROPANGAS);

viste le istanze di fallimento presentate nei confronti della PROPANGAS;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale il 15 luglio 2013, che ha assegnato termine di giorni 60 per il deposito del piano e della proposta di concordato;

vista l'istanza avanzata da PROPANGAS il 23 luglio 2013, tesa ad ottenere una proroga del termine per il deposito della proposta e del piano;

ritenuto che il termine di giorni 60 accordato dal Tribunale per il deposito della proposta scade, pacificamente, durante il periodo di sospensione feriale dei termini;

che ai sensi dell'art. 36-bis l.fall., nell'ambito della legge fallimentare riformata, non sono soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex art. 26 e 36 l.fall.;

che, del resto, nell'ambito del procedimento di omologazione del concordato preventivo la S.C. ha già ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini processuali a quelli previsti dall'art. 181 l.fall., per la natura eccezionale delle deroghe a tale principio, limitate, sempre nell'ambito della materia concorsuale, ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca ma non alle procedure concordatarie, quale è quella che ci occupa (Cass. 4.2.2009, n. 2706);  
che, pertanto, non v'è luogo a provvedere sull'istanza in esame.

**P.Q.M.**

Respinge l'istanza avanzata da PROPANGAS.

Si comunichi alla ricorrente PROPANGAS e ai creditori istanti per la dichiarazione di fallimento.

Catania, li 25 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**

Dott. Clara Castro

IL CASO.it